

Informazioni concernenti le prestazioni d'invalidità

Valido a partire dal 1° gennaio 2023

1. Inizio e fine del diritto a una rendita d'invalidità

L'inizio del diritto a una rendita d'invalidità si basa per analogia sulle disposizioni dell'AI. Il pagamento della rendita d'invalidità della CPM può essere differito fino a quando la persona assicurata riceve l'intero salario o le indennità giornaliere dell'assicurazione malattia o infortuni, a condizione che queste coprano almeno l'80 % del salario e che l'assicurazione d'indennità giornaliera sia finanziata almeno per la metà dal datore di lavoro.

Il diritto alla rendita d'invalidità si estingue con il decesso o quando il grado d'invalidità è inferiore al 40 %. Al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, la rendita d'invalidità viene versata come rendita di vecchiaia. È esclusa una riscossione sotto forma di capitale di questa rendita. Non sussiste alcun diritto alla rendita Migros sostitutiva dell'AVS.

2. Versamento delle prestazioni

Le rendite d'invalidità e per figli d'invalidi sono versate mensilmente, alla fine del mese.

3. Soppressione o modifica della rendita d'invalidità

Una volta stabilita, una rendita d'invalidità viene aumentata, ridotta o soppressa se a causa di una revisione della rendita AI il grado d'invalidità nella previdenza professionale subisce una modifica di almeno 5 punti percentuali. Inoltre, la CPM ha la facoltà di determinare ex novo la rendita d'invalidità senza essere vincolata alla decisione AI, qualora la decisione precedente dovesse in seguito risultare errata.

Se la persona assicurata non riprende la propria attività lucrativa in un'impresa affiliata, ha diritto a una prestazione di libero passaggio. È garantita la proroga provvisoria del rapporto di assicurazione secondo l'art. 26a LPP, fatta salva la riduzione della rendita d'invalidità secondo l'art. 26a cpv. 3 LPP.

4. Condizioni e durata della rendita per figli d'invalidi

Le persone cui spetta una rendita d'invalidità hanno diritto a una rendita per figli per ogni figlio che nel caso del loro decesso potrebbe richiedere una rendita per orfani.

La rendita per figli d'invalidi viene pagata fino al compimento del 18° anno d'età. Per gli figli che seguono una formazione o sono invalidi almeno al 70 %, il diritto perdura, al massimo tuttavia fino al compimento del 25° anno di età.

In mancanza di una conferma attuale di formazione, la CPM presume che il figlio/la figlia non sia più agli studi, di modo che, dopo il compimento del 18° anno d'età nessuna rendita per figli d'invalidi sarà più versata. La conferma deve essere presentata alla CPM da 1 a 2 mesi prima del compimento del 18° anno di età, in modo che la rendita possa continuare a essere pagata senza interruzioni.

5. Concorso di prestazioni in caso d'invalidità

Le rendite d'invalidità e le prestazioni di vecchiaia ai sensi dell'art. 32 cpv. 5 del regolamento di previdenza vengono ridotte qualora superino assieme ad altre prestazioni computabili il 90 % del guadagno presumibilmente perso. A partire dal raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento, per il calcolo del sovraindennizzo ci si basa sul guadagno presumibilmente perso direttamente prima dell'età ordinaria di pensionamento.

Sono considerate computabili tutte le prestazioni da versare al momento della domanda di riduzione, indipendentemente dalla causa, in particolare:

- le rendite o le prestazioni in capitale con il loro valore di trasformazione in rendita delle assicurazioni sociali e degli istituti di previdenza e di libero passaggio svizzeri ed esteri, nonché la rendita di vecchiaia AVS che sostituisce la rendita d'invalidità dell'AI
- prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni obbligatorie
- prestazioni e indennità giornaliere di assicurazioni facoltative, se queste sono finanziate almeno per metà dal datore di lavoro
- il reddito dell'attività lucrativa o il reddito sostitutivo conseguito o che può presumibilmente essere conseguito

Le riduzioni delle prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni o dell'assicurazione militare dopo il raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento (art.20 cpv.2ter e 2quater LAINF, art.47 cpv.1 LAM) non vengono compensate.

Non vengono conteggiati gli assegni per grandi invalidi e indennità per menomazioni dell'integrità, le indennità in capitale, i contributi per l'assistenza e prestazioni analoghe.

Se le prestazioni della CPM vengono ridotte, vengono tutte ridotte nella stessa proporzione.

Le premesse e l'entità della riduzione vengono riesaminate quando la situazione cambia in modo rilevante.

6. Obbligo di informazione e di collaborazione

Le persone che ricevono prestazioni della CPM sono tenute a fornire alla CPM informazioni veritiere e complete su tutte le circostanze rilevanti. Qualsiasi cambiamento di questi fatti e la ricezione di redditi computabili (vedi sopra) devono essere comunicati alla CPM senza indugio e spontaneamente.

Le persone che chiedono o ricevono prestazioni d'invalidità sono tenute a collaborare nella realizzazione dei provvedimenti di reintegrazione delle imprese, dell'assicurazione di indennità giornaliera per malattia e dell'AI.

Se l'obbligo di informazione e di collaborazione non viene osservato in modo ingiustificato, la CPM può decidere di non considerare la richiesta di prestazione o di ridurre o negare il versamento di prestazioni già accordate. La CPM avvisa preventivamente le persone interessate per iscritto, indica le conseguenze legali e dà loro un periodo di tempo.

I seguenti cambiamenti devono essere comunicati immediatamente e per iscritto:

- modifica delle prestazioni di terzi, risp. del grado d'invalidità (p.es. dell'AVS e dell'AI, di un assicuratore contro gli infortuni, dell'assicurazione militare, di un altro istituto di previdenza o di un'assicurazione sociale estera, ecc.)
- ripresa/cessazione di un'attività lucrativa o modifica considerevole del reddito ancora percepito (p.es. aumento del grado d'occupazione o aumento di salario superiore al 10%)
- cambiamento di domicilio
- cambiamento di stato civile
- abbandono prematuro o interruzione della formazione dei figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- decisioni dell'assicurazione federale per l'invalidità in merito a modifiche del grado d'invalidità di figli beneficiari di età superiore ai 18 anni
- decesso dell'avente diritto / della persona assicurata
- modifica delle modalità di pagamento

Le prestazioni percepite erroneamente devono essere rimborsate alla CPM.

7. Versamento dei contributi AVS / Assicurazione contro gli infortuni

Le persone beneficiarie di rendite d'invalidità della CPM sono personalmente responsabili per il pagamento dei contributi AVS fino al raggiungimento dell'età ordinaria di pensionamento AVS e sono pregate di annunciarsi alla Cassa di compensazione Migros, Wiesenstrasse 15, 8952 Schlieren, telefono: 044 276 47 77. I residenti all'estero possono consultare il promemoria 10.02, il quale può altresì essere richiesto presso la Cassa di compensazione Migros.

Secondo la legge sull'assicurazione malattia, la copertura contro le conseguenze di infortuni deve obbligatoriamente essere conclusa presso una cassa malati. I beneficiari di rendite d'invalidità sono pregati di verificare la loro copertura in caso d'infortuni e, se necessario, di adattarla.

8. Informazioni

I nostri consulenti previdenziali sono felici di fornirvi ulteriori informazioni:

<https://www.mpk.ch/it/previdenza/consulenti-di-previdenza>

Il formulario di richiesta è disponibile nel portale per assicurati «myMPK» (www.mypmk.ch) e su www.mpk.ch.